COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Botta ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266);

Petrocelli ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10

Cerutti Giuseppe (PSI) 4, 6, 9

D'Angelo Guido (DC) 7, 9

Lusetti Renzo (DC), *Relatore* 4, 6, 7

Martuscelli Paolo (DC) 4, 5, 6, 9

Massano Massimo (MSI-DN) 8, 9, 10

PAG.

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5, 6, 7, 8, 9

Ruffino Gian Carlo, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5

Sapio Francesco (PCI) 4, 5, 7, 9

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo *(Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (4956) 10

Botta Giuseppe, *Presidente* 10, 12, 19

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 17

Angeloni Luana (PCI) 12, 19

Ceruti Gianluigi (Verde) 17

Ferrarini Giulio (PSI) 16

Mazza Dino (PSI), *Relatore* 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,15.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266); Petrocelli ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato »; Petrocelli ed altri: « Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia ».

Ricordo che nella seduta del 18 luglio corrente è stato approvato l'articolo 6 del testo-base elaborato in sede di Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. I competenti provveditori regionali provvedono alla progettazione delle opere di cui al presente capo sulla base di indicazioni della Commissione di cui all'articolo 1, per il tramite del dipartimento della pubblica sicurezza, nonché all'affidamento, curandone la realizzazione.

L'onorevole Martuscelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: delle opere *aggiungere le seguenti:* in proprio o avvalendosi della libera professione.

7. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.-*bis*. La direzione generale dell'attività statale e dei servizi speciali coordina l'attività di progettazione e vigila sull'osservanza dei criteri generali previsti.

7. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I provveditori regionali, d'intesa con il prefetto della provincia in cui le opere devono essere realizzate, possono avvalersi, per la progettazione, di liberi professionisti per particolari motivi di urgenza. Si osservano in tal caso le disposizioni vigenti in materia di liquidazione degli onorari spettanti per le prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

7. 3.

Do lettura del seguente subemendamento da me presentato all'emendamento 7.3:

All'emendamento 7. 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Si osservano in tal caso le disposizioni in materia di prestazione rese dai liberi professionisti previste dall'articolo 4, comma 12-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

0. 7. 3. 1.

FRANCESCO SAPIO. Le competenze individuate dall'articolo 7 per quanto concerne i provveditori regionali si riferiscono evidentemente al programma di interventi straordinari relativi all'acquisto ed alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione. Il programma non deve necessariamente puntare all'attuazione di un nuovo intervento residenziale, potendosi in particolare provvedere all'acquisto di immobili già realizzati attraverso il parere fornito dall'ufficio tecnico erariale per la stima dei suddetti.

A mio avviso, nel caso di programmi relativi alla costruzione di nuovi alloggi, occorre valutare l'opportunità di affidare ai provveditori regionali la progettazione e l'affidamento delle opere. Personalmente non sono sicuro che i provveditori regionali abbiano la disponibilità di un sufficiente numero di tecnici per realizzare tutto il programma, compresa la fase della progettazione. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di ricorrere all'esterno, non affidando esclusivamente al provveditore regionale il compito di progettare le opere.

Pertanto, ritengo si possa perfezionare l'articolo 7 accogliendo l'ipotesi contenuta nell'emendamento 7.1, che conferisce ai provveditori regionali la possibilità di avvalersi delle prestazioni di forze professionali esterne.

GIUSEPPE CERUTTI. Concordiamo sulla disciplina contenuta nell'articolo 7 e nell'emendamento 7.1, che prevede la possibilità di portare a termine la progettazione facendo ricorso a prestazioni esterne, ferma restando la certezza del riferimento costituito dal provveditore regionale per quanto concerne la direzione e la corretta esecuzione dei lavori. Così come avviene anche per l'ANAS, ci rendiamo conto che ormai la struttura periferica dello Stato è stata smantellata, soprattutto con riguardo ai geni civili; è evidente la difficoltà di mantenere operativi i tecnici in periferia piuttosto che nella sede centrale e, pertanto, condividiamo l'ipotesi di regolamentare con legge la possibilità di ricorrere a liberi professionisti validi ed affidabili, cioè specializzati nello specifico campo nel quale si richiede la loro opera.

Pertanto, ci dichiariamo favorevoli all'emendamento 7.1, con la specificazione che la direzione e, quindi, il controllo dei lavori devono continuare ad essere affidati allo Stato ed ai tecnici ai quali esso fa ricorso.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.2.

PAOLO MARTUSCELLI. Intervengo sul mio emendamento 7.3, stimolato dalle perplessità che ho avvertito in seguito ad una valutazione più approfondita dell'inciso « per particolari motivi di urgenza », previsto nella formulazione del richiamato emendamento. Ritengo, infatti, che tale inciso possa porre problemi applicativi particolarmente delicati. Penso, per esempio, alla difficoltà di definire adeguati criteri che consentano di stabilire chi debba individuare i motivi di urgenza.

Per tale considerazione, riterrei opportuno eliminare l'inciso dalla formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, la invito a riflettere su un'ulteriore aspetto. L'emendamento 7.3, infatti, contiene un preciso riferimento alla categoria dei liberi professionisti, per cui l'emendamento 7.1 potrebbe considerarsi superfluo.

PAOLO MARTUSCELLI. Potrei ritirare l'emendamento 7.1 ed eliminare dal testo

dell'emendamento 7.3 il riferimento ai motivi di urgenza.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei esprimere talune perplessità sulle posizioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, riterrei opportuno che fosse ritirato l'emendamento 7.1, conservando invece, nell'attuale formulazione, l'emendamento 7.3, che mi pare rispecchi meglio le esigenze reali anche ai fini della liquidazione degli onorari connessi alla progettazione delle opere. Su quest'ultimo aspetto il Governo si rimette, comunque, alla valutazione della Commissione. Piuttosto, mi preme sottolineare l'opportunità di prevedere specifiche intese tra i provveditorati regionali ed i prefetti delle province nel cui ambito è prevista la realizzazione delle opere, sì da favorire un naturale raccordo tra le due autorità. A mio avviso, risulterebbe opportuno agevolare tale intesa a livello provinciale coinvolgendo l'autorità che, in quell'ambito, rappresenta il Governo, cioè il prefetto. Non dimentichiamo, infatti, che il provvedimento in esame riguarda opere destinate alle forze di polizia, per cui sarebbe auspicabile che il prefetto (che è anche presidente del comitato per l'ordine e la sicurezza) agisse d'intesa con i provveditorati regionali o, meglio, che questi ultimi si rapportassero con il prefetto allo scopo di favorire una più adeguata realizzazione delle opere.

Occorre sottolineare, inoltre, che le prefetture sono in grado di fornire indicazioni sugli immobili pubblici da utilizzare, sulla base di una conoscenza più approfondita della situazione locale. Tra l'altro, se si prevedessero opportune intese, i provveditorati regionali non sarebbero privati di alcun potere ma, anzi, ne risulterebbe ulteriormente qualificata l'azione e l'iniziativa.

In definitiva, se la Commissione ritenesse di sopprimere l'inciso « per particolari motivi di urgenza », non avrei nulla da obiettare; ritengo, invece, che la previsione di intese con i prefetti delle province in cui le opere dovranno essere realizzate rispecchi un'esigenza di fondamentale rilievo.

PAOLO MARTUSCELLI. Vorrei far notare che alla programmazione provvede il Ministero dell'interno, cioè l'amministrazione da cui dipendono i prefetti.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* D'accordo, ma va anche considerato che nel nostro paese si lavora a « compartimenti stagni ».

PRESIDENTE. Vorrei osservare che il provvedimento in esame prevede un istituto nuovo, per cui si pongono esigenze di coordinamento con una serie di provvedimenti al nostro esame, dalla cui approvazione tutti auspicano possano scaturire risposte alle esigenze manifestate dalle forze dell'ordine.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il raccordo a livello provinciale è motivato dal fatto che il prefetto può fornire indicazioni estremamente utili.

PRESIDENTE. Lo può fare lo stesso, anche senza una specifica previsione !

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Come può farlo, se non si prevede un'intesa ?

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non mi pronuncio sull'emendamento 7.1, in quanto l'onorevole Martuscelli si è dimostrato disponibile a ritirarlo. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, potrei dichiararmi favorevole purché il suo contenuto sia opportunamente inserito nel testo dell'articolo 7, anziché come comma aggiuntivo. Infine, in merito all'emendamento 7.3, non vorrei pormi in contraddizione con il punto di vista espresso dal collega Ruffino. Ritengo, tuttavia, che la parola « intesa » debba essere sostituita con un termine meno impegnativo.

FRANCESCO SAPIO. A proposito dell'emendamento Martuscelli 7.3, a me è parso di capire che il presentatore abbia inteso evidenziare la necessità di un'istituzione

che si assuma la responsabilità di dichiarare i motivi di urgenza per la realizzazione delle opere. Nel momento in cui fossimo orientati sulla soppressione della particolare urgenza degli interventi da realizzare, il problema posto verrebbe meno. In tema di criteri di ripartizione, vi è, però, un emendamento del relatore che, di fatto, introduce la questione della verifica della disponibilità degli alloggi, la quale può essere effettuata non tanto dalla commissione prevista all'articolo 1, quanto da una Commissione integrata dalla figura del prefetto, ossia del soggetto che conoscendo i luoghi ha la possibilità di verificare la situazione relativa alla disponibilità degli alloggi. Il programma per gli interventi straordinari è predisposto dalla commissione di cui all'articolo 1, e poiché di essa fa parte anche il sottosegretario per l'interno, ritengo che egli possa ricorrere all'aiuto del prefetto qualora abbia bisogno di particolari informazioni.

PAOLO MARTUSCELLI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 7.3 e di riformularlo in un nuovo testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli ha riformulato il suo emendamento 7.3 nei seguenti termini:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I provveditori regionali possono avvalersi, per la progettazione, di liberi professionisti. Si osservano in tal caso le disposizioni vigenti in materia di liquidazione degli onorari spettanti per le prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

7. 3.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Invito l'onorevole Martuscelli a ritirare i suoi emendamenti 7.1 e 7.2.

PAOLO MARTUSCELLI. Accolgo l'invito del relatore e dichiaro di ritirare l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. A proposito dell'emendamento 7.2, posso comprendere l'esigenza di un coordinamento nell'ambito del Ministero, però mi chiedo se sia opportuno stabilire per legge ciò che il ministro può fare tramite un proprio decreto, una circolare o una disposizione interna.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a che una disposizione di questo tipo sia introdotta nell'articolo 7.

Pertanto, desidero presentare il seguente emendamento:

Dopo le parole: di cui al presente capo *aggiungere le seguenti:* secondo criteri forniti dalla Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.

7. 4.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 7. 4 del Governo.

GIUSEPPE CERUTTI. L'emendamento 7.4 si basa non sul princìpio del coordinamento, ma sul criterio della determinazione a livello centrale di indirizzi che i provveditori sono tenuti a seguire.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che l'emendamento 7.4 recepisca la sostanza dell'emendamento 7.2.

PAOLO MARTUSCELLI. In effetti, la recepisce, in considerazione di ciò, ritiro l'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.4, del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Desidero sottolineare che l'articolo 12-*bis* della legge 26 aprile 1989, n. 155, a cui fa riferimento il mio subemendamento 0.7.3.1, recita: « Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti

pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato o degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento ».

FRANCESCO SAPIO. Per altro, esiste già una normativa che regola la riduzione degli onorari, per esempio, nel settore dell'edilizia penitenziaria, in particolari aree del Mezzogiorno. Per chiarezza occorre dire che la disposizione richiamata dal presidente impone un tetto alla riduzione dei minimi di tariffa, ma in definitiva esiste un ventaglio di possibilità per le quali la riduzione potrebbe anche non essere applicata. Credo, invece, che sarebbe opportuno fissare tali limiti.

PRESIDENTE. A questo scopo si fa riferimento, appunto, all'indicazione del tetto del 20 per cento.

GUIDO D'ANGELO. In realtà, tale riduzione potrebbe anche non operare.

FRANCESCO SAPIO. Occorrerebbe prevedere con legge una diminuzione della tariffa comunque operante per questo tipo di prestazioni. Invece, con la proposta del presidente, mentre si disciplina la possibilità di determinare una riduzione, non si prevede l'obbligatorietà della riduzione stessa.

GUIDO D'ANGELO. Si limita, anzi, la possibilità di riduzione.

FRANCESCO SAPIO. L'articolo 12-*bis* della legge n. 155 del 1989 era motivato dall'esigenza di limitare l'illecita concorrenza fra diversi professionisti, i quali si davano battaglia a suon di sconti sulle tariffe; gli ordini professionali denunciarono il ricorso a questa pratica e da ciò derivò la fissazione di un tetto di riduzione delle tariffe.

PRESIDENTE. All'atto di liquidare le parcelle la Cassa depositi e prestiti richiede normalmente la documentazione circa la corretta applicazione della citata legge.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 7.3 come riformulato e come modificato dal subemendamento 0.7.3.1.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con il parere del relatore.*

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio subemendamento 0.7.3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Martuscelli 7.3 nel testo riformulato e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. I criteri per la ripartizione degli alloggi fra gli appartenenti alle forze di polizia sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, tenuto conto delle sedi di servizio e degli incarichi ricoperti.

2. Per le procedure e modalità di concessione, per la determinazione del canone di servizio, per la riscossione dei canoni e per ogni altro effetto si applicano, anche ai fini della presente legge, le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1987, n. 472, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, le predette disposizioni si applicano altresì al personale del Corpo degli agenti di custodia, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati dal

Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno e, ove previsto, con il ministro dei lavori pubblici. Analogamente, alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e agli organi di rappresentanza del personale del Corpo degli agenti di custodia spettano gli atti e i pareri previsti dalle predette disposizioni per gli organi di direzione o comando generale e per quelli rappresentativi del personale delle altre forze di polizia.

3. I canoni stabiliti per gli alloggi di servizio in concessione, di cui al presente capo, sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per l'accasermamento, nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi, e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno – rubrica sicurezza pubblica – nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui all'articolo 1. È fatto salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1987, n. 472, e della corrispondente norma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per le realizzazioni non disciplinate dal presente capo.

4. L'assegnazione degli alloggi disciplinati dal presente capo è subordinata alla prestazione in loco del servizio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I criteri per la ripartizione degli alloggi fra gli appartenenti alle forze di polizia sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, tenuto conto delle sedi di servizio, degli incarichi ricoperti e delle disponibilità di altri alloggi nella sede, sentita la Commissione di cui all'articolo 1.

8. 1.

Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il personale che fruisce in concessione dell'alloggio di servizio e che, per raggiunti limiti di età, è posto in posizione di quiescenza, può alternativamente restare in possesso dell'alloggio alle condizioni indicate al comma 3 per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni oppure riscattare la proprietà dell'alloggio secondo le norme vigenti in materia di edilizia economico-popolare.

8. 2.

Massano.

Invito il sottosegretario Paganelli a pronunciarsi sull'emendamento 8.1 del relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Massano 8.2.

MASSIMO MASSANO. Signor presidente, nel precisare che ho presentato due emendamenti al testo in esame (di cui uno riferito all'articolo 1), vorrei ricordare che nel corso della precedente seduta avevo manifestato la mia disponibilità a ritirarli nell'ipotesi in cui il Governo, a sua volta, si fosse dichiarato disponibile ad accogliere un ordine del giorno da me preannunciato, assumendo l'impegno a realizzare i princìpi contenuti negli emendamenti richiamati. Pertanto, ribadisco la richiesta volta ad appurare se, a fronte del ritiro dell'emendamento 8.2, esista la disponibilità del Governo ad accogliere il mio ordine del giorno.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevole Massano, ovviamente non posso assumere impegni anche a nome del collega Ruffino, che ha dovuto abbandonare la seduta per impegni di Governo. Tuttavia, ricordo che nel corso della precedente seduta il sottosegretario per l'interno si era dimostrato alquanto sensibile al problema sollevato. Per tale ragione invito l'onorevole Massano a ritirare il suo emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Nel ricordare che l'originaria formulazione dell'articolo 8 della proposta di legge Botta ed altri, n. 1266, affrontava in modo specifico i problemi sollevati dall'onorevole Massano, auspico che su tale questione non si inneschi un'ampia problematica. Infatti, credo sia possibile che la Commissione elabori un ordine del giorno da sottoporre alla valutazione del Governo. Il problema si pone per coloro che, avendo vissuto per l'intero periodo dello svolgimento dell'attività militare in alloggi di servizio, si trovino a non poterne usufruire nella fase del pensionamento. Pertanto, è doveroso intervenire in questo settore, soprattutto se si considera che i soggetti in questione (in particolare, alcuni ufficiali) sono costretti in media a circa 20-22 trasferimenti. Si tratta, quindi, di individuare una soluzione che sia meno dura rispetto alla realtà attuale e che, soprattutto, risulti idonea ad attenuare l'impatto con la pensione. È questo lo spirito con il quale, a mio avviso, sarebbe opportuno recepire il contenuto degli emendamenti presentati dall'onorevole Massano.

GIUSEPPE CERUTTI. Anche il gruppo socialista è favorevole alla predisposizione di un ordine del giorno che raccolga lo spirito delle proposte illustrate.

FRANCESCO SAPIO. Il gruppo comunista esprime il proprio consenso alla posizione espressa dal presidente. Riteniamo che le preoccupazioni del collega Massano, formalizzate nell'emendamento 8.2 e nell'ordine del giorno preannunciato, siano reali, per cui il mio gruppo dichiara di essere particolarmente sensibile ad affrontare questioni volte a favorire l'accesso alla qualità dei servizi. Sotto questo profilo, potrebbe essere assunta come punto di riferimento la disciplina contenuta nel provvedimento sull'edilizia economica e popolare, che ha sollevato una serie di problemi sui quali la nostra Commissione si è confrontata in numerose circostanze. In particolare, ricordo le discussioni svoltesi nel corso della precedente seduta, durante le quali, tuttavia, non siamo riusciti ad individuare una giusta definizione del problema, non solo perché la legislazione in materia è stata sempre frammentaria e discontinua, ma anche per il fatto che questo Parlamento non è stato ancora in grado di varare un provvedimento organico di riforma della legge n. 392.

D'altra parte, scrutare le modalità in base alle quali possa essere mantenuta l'assegnazione dell'alloggio di servizio per un periodo adeguato – anche per venire incontro ai gravi problemi del personale in quiescenza – mi pare che rappresenti un problema aperto sul quale forse l'attenzione di questa Commissione dovrebbe esprimersi in maniera più puntuale. Pertanto, dal momento che i disagi registratisi sono stati molto gravi, mi parrebbe opportuno fornire un'adeguata risposta alle esigenze più volte manifestate.

PAOLO MARTUSCELLI. Anche il gruppo democratico cristiano si associa al comune auspicio di affrontare il problema richiamato, dal momento che quando si va in quiescenza gli interessati subiscono già un trauma, per cui, perdendo anche la casa, sarebbero sottoposti ad un trauma doppio. Pertanto, mi associo alla proposta di formulare un ordine del giorno insieme ai colleghi, sì da individuare adeguate soluzioni.

GUIDO D'ANGELO. Mi associo alle considerazioni espresse dal collega Martuscelli.

MASSIMO MASSANO. Ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni dei rappresentanti dei gruppi parlamentari inter-

venuti nella discussione.Quello che vorrei capire con precisione è se esista un impegno ad analizzare l'ordine del giorno che ho già predisposto, dal momento che mi è parso di capire che esista la volontà di predisporre un altro ordine del giorno.

Considerato che ho già assunto analoga iniziativa, indicando i problemi cui si è fatto riferimento ed impegnando il Governo a fornire una soluzione al problema abitativo del personale in quiescenza, desidererei essere rassicurato sul fatto che si arriverà alla definizione di un ordine del giorno (ovviamente con il contributo del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale) che configuri con sufficiente precisione gli impegni del Governo, sì da individuare adeguate soluzioni alla questione evidenziata sia nell'emendamento 8.2 sia nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ho già precisato in precedenza che gli ordini del giorno vanno presentati e discussi al termine dell'esame degli articoli.Pertanto, si tratta di elaborare un ordine del giorno, che potrebbe essere quello preannunciato da lei, onorevole Massano, nel testo da lei redatto, oppure integrato e sviluppato sulla base di un consenso più ampio della Commissione. Ovviamente, sarà il Governo a decidere.

Con questi chiarimenti, l'onorevole Massano ritira l'emendamento 8. 2 ?

MASSIMO MASSANO. Sì, signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Dal momento che dovremmo cominciare ad esaminare il capo II del provvedimento, per il quale vi è la necessità della presenza del sottosegretario di Stato per l'interno, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (4956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo », già approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1990.

L'onorevole Mazza ha facoltà di svolgere la relazione.

DINO MAZZA, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4956 è stato presentato dal Governo in data 3 aprile ed il Senato lo ha approvato, nel testo al nostro esame, in data 27 giugno 1990. La legge n. 183, che tutti i gruppi politici hanno salutato come una delle più qualificate riforme attuate in questa legislatura, ha avuto, all'inizio, un'applicazione piuttosto travagliata, tant'è che non poche sono state le richieste che i parlamentari hanno rivolto al Governo per avere elementi di chiarezza circa lo stato di attuazione della medesima. In effetti, essa è rimasta inattuata per alcuni aspetti significativi, per cui ritengo che l'occasione offertaci dalla discussione di questo provvedimento possa essere utilizzata per valutare, assieme al Governo, l'effettivo stato di attuazione della legge n. 183. Ritengo che il disegno di legge n. 4956 rappresenti una risposta implicita ed indiretta alle domande rivolte al Governo in merito ai motivi di ritardo che hanno caratterizzato l'attuazione della legge suddetta. In particolare, è stato chiesto se i ritardi fossero imputabili alle resistenze dell'apparato burocratico, a difficoltà interpretative o alle lacune del

testo. Personalmente, ritengo che possano essere addebitabili all'insieme di questi motivi, per cui mi auguro che tramite il provvedimento al nostro esame sia possibile superarli assicurando alla legge n. 183 piena ed immediata operatività. Ovviamente, escludiamo l'ipotesi che vi sia stato, da parte del Governo, il tentativo di ostacolare l'attuazione di una legge che tutti abbiamo considerato come tra le più importanti di questa legislatura.

Leggendo gli atti del Senato, non meraviglia quindi, che una delle espressioni maggiormente ripetute sia quella tendente ad evidenziare la natura strettamente tecnica del provvedimento in esame, che considero anch'io funzionale all'attuazione della legge n. 183 ed il cui fine non è certo quello di modificare i contenuti di princìpio di tale normativa.

Entrando nel merito del testo approvato dal Senato, voglio esprimere la mia sorpresa per la quantità di disposizioni su questioni minute e particolari: in questo senso il disegno di legge costituisce un ottimo esempio di quanto sia necessaria un'opera di decisa delegificazione.

Passando ad un esame dettagliato degli articoli, vale la pena ricordare che all'articolo 1, il quale prevede il comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi nel settore della difesa del suolo, il Senato ha stabilito che alle sedute del medesimo debbano partecipare il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché il ministro per i beni culturali ed ambientali. Ricordo che in quella sede si è discusso a lungo sul pericolo rappresentato da un eccessivo numero di presenze in seno a quell'organo, ma personalmemte non ritengo che risulti pletorico.

Sempre nell'ambito dell'articolo 1 è stato anche valorizzato l'istituto della conferenza Stato-regioni, integrandone le competenze nell'ambito di una disposizione ispirata al princìpio del coordinamento, che potrà consentire di verificare preventivamente le obiezioni e gli interessi delle regioni.

L'articolo 2 prevede l'integrazione del comitato nazionale per la difesa del suolo con un rappresentante del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed uno del ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

L'articolo 3 estende al servizio di valutazione dell'impatto ambientale, di informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente la possibilità di avvalersi direttamente dei servizi tecnici nazionali. Il testo governativo presentato al Senato prevedeva anche la possibilità di accesso ai suddetti servizi da parte del Ministero della marina mercantile. Il secondo comma dell'articolo 3 provvede anche all'integrazione della composizione dei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed interregionale attraverso la presenza di un funzionario in rappresentanza del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; in proposito, vi è da dire che l'altro ramo del Parlamento non ha approvato la proposta governativa di integrazione dei suddetti comitati con un rappresentante del ministro per il coordinamento della protezione civile.

L'articolo 4, che è stato introdotto durante l'esame nell'altro ramo del Parlamento, regola il procedimento di esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo per quanto concerne l'istituzione del comitato di bacino e del comitato tecnico previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni da parte dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri; tale disposizione recepisce le indicazioni contenute nelle più recenti sentenze della Corte costituzionale.

L'articolo 5 prevede che possano essere adottati con un unico atto piani riguardanti bacini diversi rientranti nello stesso versante idrografico e che si configurino come omogenei dal punto di vista morfologico ed economico-produttivo; il secondo comma regola, inoltre, l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancata stesura dei piani.

Con l'articolo 6 è stata integrata la disciplina della concessione di opere pubbliche attraverso una disposizione introdotta dal Senato, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la

modulazione delle aliquote riservate alle spese generali ed attribuibili ai contratti, con una più elastica regolamentazione della materia.

L'articolo 7 stabilisce la soppressione dell'ufficio speciale per il Reno ed introduce una disciplina transitoria che consente la temporanea prosecuzione delle attività dell'ufficio e la possibilità che il personale addetto opti per il trasferimento nei ruoli della regione Emilia-Romagna.

L'articolo 8 introduce una nuova disciplina per la costituzione dello speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 183 in rapporto al bacino regionale pilota del fiume Serchio. Nel primo comma si stabilisce che, ferma restando la composizione paritetica Stato-regione già fissata dalla legge n. 183, lo speciale comitato sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge oggi in discussione; si intende con ciò superare il problema del mancato insediamento dell'organismo. Il secondo comma prevede che per tutta la durata della sperimentazione di cui all'articolo 30 della legge n. 183 si applichino le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relativi ai bacini di rilievo nazionale. Tale disposizione è diretta a far fronte alla mancata emanazione delle norme da parte del comitato interministeriale per la difesa del suolo.

Con l'articolo 9 si provvede all'utilizzazione dei residui di stanziamento dell'esercizio 1989 per le finalità dettate dalla legge n. 183; si tratta di una somma di 802 miliardi di lire. Inoltre, vengono estese agli stanziamenti per l'esercizio 1990 le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 227 del 1989 (sui fenomeni di eutrofizzazione nel Mare Adriatico), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 283. In sostanza, quest'ultima disposizione consente di adottare per lo stanziamento relativo al 1990 la procedura eccezionale utilizzata nel 1989, che prevedeva l'ordinanza del ministro dell'ambiente, previa consultazione delle regioni interessate.

L'articolo 10 consente che, in sede di prima applicazione della legge n. 183, i ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente possano utilizzare personale proveniente da altre amministrazioni. Anche gli articoli 11 e 12 disciplinano la possibilità d'integrazione nella dotazione organica e di ricorso a prestazioni esterne da parte, rispettivamente, dei ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici; sono tutti problemi che approfondiremo in sede di esame dell'articolato.

L'articolo 12, inoltre, prevede uno stanziamento di 1 miliardo 200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per finalità di ricerca, di elaborazione e di studio.

Anche gli articoli successivi potranno essere discussi in maniera più analitica nell'ambito delle successive fasi di esame.

Il mio giudizio sul complesso del provvedimento è sostanzialmente positivo. Tutti abbiamo a cuore l'attuazione della legge n. 183 ed è per questo che credo di poter rivolgere ai vari gruppi rappresentati in Commissione un invito a procedere sollecitamente all'approvazione del testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUANA ANGELONI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ad un anno circa dall'entrata in vigore della legge n. 183, il Governo ha presentato un disegno di legge recante « Disposizioni integrative » a tale provvedimento che, per l'intento indicato, dovrebbero completare e correggere le lacune emerse nella fase di prima applicazione della legge, superando le lentezze amministrative che, nel frattempo, sono venute a crearsi.

Nonostante la legge n. 183 non prevedesse termini perentori per la prima costituzione delle autorità di bacino, tuttavia la disponibilità degli stanziamenti già previsti richiede l'intervento delle autorità di bacino e delle regioni sin dall'esercizio finanziario 1990, sia per i fondi della legge n. 183, sia per quelli connessi al risanamento dei bacini previsti dal decreto sull'eutrofizzazione, cioè di quelli che versano nell'Adriatico.

I decreti di costituzione delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono stati emanati ai primi di agosto dell'anno scorso, quindi con sufficiente tempestività. Lo stesso dicasi per l'individuazione del bacino regionale del fiume Serchio come « bacino sperimentale », ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 183. Tuttavia, i tempi di applicazione della legge non hanno tenuto conto che, nel frattempo, le regioni a statuto ordinario erano avviate allo scioglimento dei consigli, e dunque, obiettivamente impossibilitate a sostenere la procedura di costituzione delle autorità di bacino interregionali e regionali. A maggior ragione, inoltre, esse non avrebbero potuto organizzare le proprie strutture per far fronte ai nuovi compiti e predisporre i programmi previsti dalla legge a partire dall'esercizio in corso. Pertanto, si sono registrati ritardi sul versante regionale legati a motivazioni obiettive.

Mi sembra, invece, molto meno convincente e motivato il ritardo con il quale il Governo affronta una situazione che era forse del tutto prevedibile e, inoltre, giudico insufficienti le soluzioni proposte dall'esecutivo, nonostante le apprezzabili modifiche introdotte dal Senato. Tali modifiche non solo giungono in ritardo, ma rispondono ad una logica di eccessivo accentramento. Sotto questo profilo, non condivido il giudizio espresso dal relatore che ha definito il disegno di legge in esame come un provvedimento meramente tecnico. Infatti, se è vero che non si snatura la legge n. 183, credo che siano evidenti i segnali di accentuazione degli elementi di centralismo che la legge n. 183 già conteneva.

Sostanzialmente, le modifiche proposte alla legge n. 183 riguardano tre tipi di intervento. Innanzitutto, si prevede l'integrazione di alcuni organi nazionali e di bacino, con la partecipazione di ministri e di rappresentanti di ministeri che non sono stati considerati dalla legge n. 183. Inoltre, si configura la provvista di nuove risorse (finanziamenti, personale e strutture) a favore della burocrazia centrale creata dalla legge n. 183. Infine, si prevede l'accentramento – nel Ministero dei lavori pubblici e, soprattutto, in quello dell'ambiente – delle decisioni di spesa e di organizzazione relative ai fondi da utilizzare nell'esercizio in corso, sia per quanto riguarda i fondi della legge n. 183, sia per quelli previsti dalla legge sull'Adriatico.

Quanto al primo aspetto, si prevede l'inserimento dei ministri (o di loro rappresentanti) per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile nel comitato interministeriale, nel comitato nazionale per la difesa del suolo, nei comitati tecnici di bacino e nel comitato istituzionale dei bacini di rilievo nazionale. Si tratta – mi pare evidente – dell'accentuazione di una logica già perseguita eccessivamente, a mio avviso, nella legge n. 183. Infatti, invece di definire gli ambiti dei singoli poteri e le relative responsabilità – mi rivolgo, in particolare, al collega Mazza –, si costituiscono organi pletorici che aumentano proporzionalmente le difficoltà di funzionamento. Credo che questa linea vada senz'altro contrastata.

Il secondo gruppo di disposizioni concerne il funzionamento degli organismi centrali dei ministeri preposti alla difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale. In particolare, l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede, per far fronte ai compiti della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, che i due ministri competenti possano utilizzare fino ad un massimo di trenta unità di personale proveniente dai ruoli dell'amministrazione dello Stato o da enti pubblici, anche economici. Su questo punto il Senato ha sviluppato il contenuto del testo proposto dal Governo e, all'articolo 16, ha disciplinato la dotazione organica di ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, prevedendo 40 unità, elevabili a 60, per l'autorità del bacino del Po. Si tratta di scelte che, da un lato, possono considerarsi necessarie per strutture come le autorità di

bacino, dal momento che consentono di migliorarle e di metterle in condizione di funzionare, ma che, dall'altro, creano il rischio di snaturare il contenuto della legge n. 183, in base alla quale le autorità di bacino rappresentano livelli di coordinamento delle diverse istituzioni, mentre alla luce delle nuove disposizioni finirebbero con il diventare veri e propri enti dotati di apparati autonomi.

L'articolo 12 prevede uno stanziamento di 1 miliardo 200 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991, a favore del Ministero dei lavori pubblici per studi ed esigenze di ricerca connessi all'attuazione della legge n. 183, da affidare, mediante convenzioni, ad istituti universitari e di ricerca o ad organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché per il conferimento di incarichi di consulenza ad esperti delle materie interessate. Ciò mentre non si fa alcun riferimento alla necessità di riordinare i servizi tecnici nazionali. Su tale aspetto abbiamo presentato un'interrogazione che, fino ad oggi, non ha avuto alcuna risposta.

In sostanza, si stabilisce che i servizi tecnici possono essere utilizzati da tutti anche se, dal momento che non esistono, in realtà non possono essere utilizzati da alcuno.

In tale contesto il ministro Prandini si cautela e prevede l'utilizzazione di una cifra da spendere come meglio ritiene. In tale ambito va considerato anche l'articolo 6, che rappresenta una novità introdotta dal Senato sulla quale occorrerà discutere approfonditamente. Ritengo si possa aprire uno spiraglio che poi potrebbe consentire un'elasticità imprevedibile.

L'articolo 13 prevede una retribuzione di 200 milioni annui per ciascuno dei sei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale ed il finanziamento delle retribuzioni e dei gettoni di presenza per tutti i componenti statali dei vari organismi centrali e territoriali. La cifra di 200 milioni a testa non è indicata in maniera esplicita, ma la desumo dal capitolo di bilancio individuato per la copertura.

Si tratta di capire quali caratteristiche debbano avere queste figure; credo infatti che sia giusto pagare adeguatamente un *manager* capace di svolgere le sue funzioni, ma i requisiti richiesti per questi incarichi devono essere basati su questi criteri e non devono effettuarsi nomine per diverse motivazioni.

Voglio sottolineare, inoltre, un aspetto che caratterizza tutta la normativa al nostro esame: per consentire il funzionamento effettivo della legge, vengono previste somme e personale aggiuntivo per gli organi nazionali, mentre per quelli interregionali e regionali – che fanno carico alle regioni – non vi è un'analoga previsione. Le nuove spese, peraltro non quantificate, devono far carico a quelle ripartite ed assegnate ai progetti oppure alle datazioni ordinarie delle regioni. La legge n. 183, pur stabilendo che gli interventi da essa previsti sono totalmente a carico dello Stato, non individua gli oneri correnti che fanno capo alle nuove funzioni regionali, né quelli derivanti dalle funzioni prima esercitate dall'amministrazione statale.

Inoltre, a differenza di precedenti trasferimenti di funzioni, la stessa legge non prevede il passaggio alle regioni dei beni e del personale relativi alle funzioni prima esercitate dallo Stato, né vengono quantificate le eventuali somme soppresse dal bilancio statale. Se questa mancanza può significare che le risorse « liberate » devono essere conservate dall'amministrazione centrale in ragione dell'accrescimento dei suoi compiti per la difesa del suolo, questo non può legittimare la mancata previsione del finanziamento degli oneri che fanno capo alle regioni. I nuovi oneri permanenti, di natura corrente, dovrebbero essere quantificati, almeno in relazione ad alcuni parametri, ed attribuiti alle regioni per poter confluire come accrescimento del Fondo comune.

Di tutto questo nel testo del Senato non vi è alcuna traccia, si accentuano invece gli aspetti tecnocratici della legge n. 183 e, insieme, il sostanziale giudizio di sfiducia verso le autonomie ed i poteri decentrati.

Un terzo gruppo di disposizioni riguarda le modificazioni intese ad accele-

rare la prima fase di attuazione della legge n. 183 e di quella sull'eutrofizzazione dell'Adriatico.

Un'innovazione di tutto rilievo è quella contenuta nell'articolo 9. Anch'essa, in buona sostanza, rappresenta una norma di snellimento e di accentramento per quanto riguarda gli 802 miliardi di residui dell'esercizio 1989, relativi agli interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 183, e per i 528 miliardi previsti per l'esercizio 1990 dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge sull'eutrofizzazione del mare Adriatico.

Per quanto riguarda l'articolo 31 della legge n. 183, slittati i termini da esso previsti per la presentazione e l'approvazione degli schemi previsionali e programmatici relativi ai bacini di rilievo nazionale, viene fissato al 31 ottobre 1990 un nuovo termine, definito in questo caso perentorio. Per il momento i residui sono destinati ad essere ripartiti tra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato interministeriale per la difesa del suolo entro il 31 luglio. Anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, mi chiedo: sulla base di quali progetti ? Presentati da chi ?

Si afferma che gli interventi possono riguardare la difesa del suolo, del territorio e degli abitati, nonché la razionale utilizzazione delle acque; che i programmi devono individuare interventi immediatamente eseguibili e, prioritariamente, quelli di manutenzione e completamento di opere rilevanti per la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e per fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico. Praticamente tutto.

Anche accogliendo lo spostamento di finanziamenti così operati, e quindi recuperando questi fondi che altrimenti rischiano di andare perduti, va notato che, in assenza di destinazione di quote, il parere del comitato nazionale per la difesa del suolo e della conferenza Stato-regioni non supplisce alla mancanza di criteri e parametri di priorità definiti dalla legge in modo da funzionare anche preventivamente come criteri per la formazione delle richieste da parte dei soggetti legittimati. In buona sostanza, abbiamo ragione di temere che ci troveremo di fronte ad un'ennesima ripartizione « a pioggia » di consistenti risorse.

Infine, desidero affrontare la questione dei fondi 1990 della legge sull'eutrofizzazione dell'Adriatico. Credo che tutti i colleghi si siano resi conto di quanto il comma riferito a questa materia sia sbilanciato, benché ad una prima lettura alcuni aspetti potrebbero non essere rilevati. Il comma 5 dell'articolo 7 consente che, in luogo della più complessa procedura ordinaria per la definizione degli interventi e la ripartizione dei fondi (ricordo che per il 1990 si tratta di 528 miliardi) per la riduzione del carico di nutrienti versati in mare, previsti dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge sull'eutrofizzazione, l'utilizzazione avvenga con ordinanza del ministro dell'ambiente, sentite le regioni; in tal modo si ripete la procedura eccezionale che, per esigenze peculiari, era stata prevista per il 1989.

Lo scorso anno, come i colleghi ricordano, quando approvammo la legge in piena stagione estiva e in piena emergenza mucillagine, discutemmo a lungo di questo problema. Decidemmo di attribuire un potere di ordinanza al ministro Ruffolo per i fondi relativi al 1989, affermando che per il 1990 si sarebbe andati a regime, adottando le procedure previste dalla legge. Invece, anche per il 1990 si vuole conferire al ministro dell'ambiente un analogo potere di ordinanza. Ritengo che tale intenzione debba essere contrastata e debba essere recuperato lo spirito della legge, anche alla luce di una verifica dei risultati ottenuti.

Che cosa ha prodotto il potere di ordinanza del ministro Ruffolo rispetto ad una maggiore efficienza e alla rapidità di spesa dei fondi disponibili ? Mi pare (e lo dico anche perché provengo da quelle zone) che non si sia conseguito alcun risultato concreto positivo, se non l'effettiva utilizzazione delle somme destinate all'emergenza:

gli interventi strutturali che si sarebbero dovuti realizzare con quei fondi devono ancora decollare.

Preannuncio la presentazione di emendamenti da parte del gruppo comunista in relazione alle materie sulle quali mi sono soffermata nel mio intervento.

GIULIO FERRARINI. Più passano i giorni, più ci rendiamo conto del valore e dell'importanza della legge n. 183, che qualcuno ha definito una legge storica. Personalmente condivido questo giudizio, anche se, forse, né l'opinione pubblica né i *mass media* né noi stessi ce ne siamo resi conto nel momento in cui l'abbiamo approvata. Però ogni volta che affrontiamo certe questioni in relazione a qualche problema particolare, ci rendiamo che questa legge costituisce un punto di riferimento importante per qualunque intervento in materia di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente.

È altrettanto vero che di giorno in giorno ci rendiamo conto dei ritardi nell'attuazione della legge n. 183 e delle difficoltà che essa incontra per entrare a regime.

Si tratta di problemi dovuti sostanzialmente a tre ordini di motivazioni.

Innanzitutto, la legge n. 183 è un provvedimento oggettivamente complesso che incide su una materia assai articolata. In secondo luogo, si registrano una serie di resistenze da parte delle regioni, che si sentono – a mio parere ingiustamente – « menomate » in alcuni poteri; ciò è ben dimostrato dai ricorsi inoltrati e dall'azione frenante esercitata da alcune regioni. Infine, ulteriori resistenze provengono da ambienti della burocrazia ministeriale, che non ha ben compreso l'importanza ed il significato di tale riforma.

In questo quadro, il testo approvato dal Senato assume notevole importanza al fine di consentire alla legge n. 183 di trovare una spedita attuazione.

Sono d'accordo con il relatore, onorevole Mazza, quando sostiene che ci troviamo di fronte ad un provvedimento con caratteristiche prevalentemente tecniche, che intervengono soprattutto nei meccanismi di attuazione della legge n. 183. Tuttavia, ritengo che tale connotazione assuma valore politico, dal momento che essa è tesa al migliore funzionamento di una legge in vigore. Soltanto l'effettiva operatività della legge n. 183 può imprimere una svolta nella politica ambientale del nostro paese, con conseguenze assai rilevanti.

Il provvedimento è naturalmente suscettibile di ulteriori miglioramenti, ma ritengo che i colleghi del Senato abbiano condotto un lavoro positivo su una proposta governativa già sostanzialmente buona. La vera urgenza consiste nella ristrettezza dei tempi per vincere i ritardi e le resistenze. Ciò vale per le misure contenute in tutto il complesso della normativa ed, in particolar modo, per l'istituzione dei grandi bacini di rilievo nazionale.

Se la Commissione, dopo un'opportuna concertazione fra i gruppi, riterrà di far prevalere l'esigenza della celerità, al fine di conferire un impulso decisivo alla legge n. 183, la mia parte politica potrà soprassedere all'ipotesi di far valere le proprie posizioni critiche; in tal senso, appunto, siamo orientati poiché riteniamo particolarmente rilevante la rapida approvazione del provvedimento. Da questo punto di vista, vorrei in particolare sollecitare la risposta dei rappresentanti del gruppo comunista; pur avendo apprezzato l'analitico intervento svolto dall'onorevole Angeloni, non ho potuto cogliere una posizione chiara proprio su questo punto. Lo ribadisco: se si dovesse scegliere la strada del miglioramento del testo, il nostro gruppo non avrebbe difficoltà a presentare emendamenti, ma l'opzione che preferiamo è quella di una rapida approvazione.

Rispetto ad alcune considerazioni svolte dalla collega Angeloni, vorrei osservare che personalmente non condivido i suoi eccessivi timori di centralizzazione, poiché la presenza di alcuni ministri all'interno dei comitati può essere utile e necessaria a far procedere più velocemente gli adempimenti dovuti. Al limite ritengo più perico-

losa l'ipotesi di una serie di ministeri che, non sentendosi rappresentati, svolgano un ruolo frenante dall'esterno.

Inoltre, credo che il personale previsto per l'autorità di bacino di rilievo nazionale sia essenziale affinché tale organismo possa sviluppare una propria attività.

Per quanto concerne i servizi tecnici nazionali, ritengo che il Governo debba effettivamente dare risposte esaurienti sul loro stato di attuazione e sulle modalità di recepimento delle indicazioni contenute nella legge n. 183.

GIANLUIGI CERUTI. Cercherò di essere sintetico, in modo da permettere al sottosegretario Angelini di sviluppare una replica puntuale.

Vorrei ricordare che sia in sede di dichiarazioni di voto sulla legge n. 183 sia nel corso dell'audizione del ministro dei lavori pubblici, svoltasi lo scorso 15 marzo, sottolineammo la nostra posizione di astensione in sede di votazione sul suddetto provvedimento; a nostro avviso, infatti, la normativa prevedeva meccanismi decisionali estremamente lenti ed organismi pletorici.

Ci saremmo aspettati – e lo dicemmo al ministro dei lavori pubblici durante la citata audizione – che il disegno di legge n. 4956 colmasse questa lacuna, mentre rileviamo un ulteriore appesantimento degli organismi decisionali e tecnico-consultivi, con l'immissione – della quale francamente non riusciamo a comprendere la *ratio* – di rappresentanti dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Alcuni aggiustamenti tecnici, come la previsione di poteri sostitutivi nel caso del mancato raggiungimento di intese fra le regioni, mi sembrano da condividersi.

Vorrei proporre – secondo quanto già suggerito dalla collega Angeloni – di procedere alla soppressione dell'articolo 12 del disegno di legge in esame; alla possibilità ivi prevista di studi e ricerche di competenza del Ministero dei lavori pubblici possono far fronte ottimamente i servizi tecnici e scientifici dello Stato. Ugualmente, mi sembra inopportuna una previsione di poteri di ordinanza in capo al ministro dell'ambiente.

Credo che, con l'accoglimento di poche proposte emendative, in presenza di una generale buona volontà, si possa pervenire alla rapida approvazione di questo disegno di legge.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Concordo con le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Mazza. Desidero soffermarmi su determinati aspetti critici scaturiti dalla discussione sulle linee generali, i quali hanno bisogno di alcuni chiarimenti.

Il Governo parte da un giudizio positivo sulla legge n. 183, che costituisce una normativa di importanza fondamentale per la politica dell'ambiente e per il governo del territorio.

Le autorità di bacino, soprattutto di rilievo nazionale, potranno esercitare la loro funzione centrale soltanto quando saranno perfettamente funzionanti. Su questo tema si è già sviluppato un lungo dibattito; su proposta del presidente Botta, fu approvata una tabella che permetteva all'autorità di bacino di variare gli organici. Il Senato conferì al ministro dei lavori pubblici la delega per riorganizzare gli organici dell'autorità di bacino; in realtà, ciò ha complicato il quadro e non si è ancora riusciti a portare a regime la legge su questo punto. Nessuna delle regioni ha messo a disposizione il personale minimo indispensabile affinché quegli organismi possano funzionare. In sostanza, se lo schema previsionale previsto dall'articolo 31 della legge n. 183 potesse essere portato a regime, le autorità di bacino sarebbero messe in condizioni di funzionare.

Allora, la prima osservazione è la seguente: le disposizioni in tema di organici contenute nel provvedimento in esame non svuotano assolutamente la legge n. 183 ma, anzi, consentono alle autorità di bacino, soprattutto a quelle di rilievo nazio-

nale, di disporre di un supporto sufficiente, sì da agevolare la possibilità di avviare il lavoro, lungo e difficile, di redazione degli schemi previsionali e delle proposte dei piani di bacino. Gli articoli compresi tra il 9 e il 13 – che ritengo indispensabili – si muovono, appunto, in tale direzione.

L'onorevole Angeloni ha chiesto per quali ragioni non siano state previste disponibilità finanziarie a favore delle regioni. Vorrei ricordare che nulla legittima, nell'impianto della legge n. 183, la possibilità di trasferimenti di fondi o di personale alle regioni. Infatti, tale provvedimento non ha previsto la mutazione dell'assetto amministrativo sotto il profilo della gestione, con un passaggio di competenze alle regioni, né un trasferimento di disponibilità di spese correnti. Su questo aspetto il Ministero del tesoro, anche in riferimento al personale del genio civile, ha formulato una serie di obiezioni, rendendo impossibile una soluzione diversa.

Ribadisco comunque che, ove non fossero state previste le disposizioni richiamate, le autorità di bacino sarebbero rimaste semplicemente sulla carta (ricordo, tra l'altro, i problemi legati alla mancata retribuzione dei segretari generali). Pertanto, le disposizioni comprese tra l'articolo 9 e l'articolo 13 consentono alle autorità di bacino di rilievo nazionale di avere come punto di riferimento una precisa disciplina normativa sia sotto il profilo dei rapporti con i segretari generali, sia in riferimento ai comitati tecnici, garantendo la possibilità (attraverso i previsti distacchi) di disporre di personale sufficiente fino a quando le strutture non saranno definitivamente organizzate.

Inoltre, va considerata una norma fondamentale, che andrà a regime il 31 luglio, che ci permetterà di salvare una serie di risorse destinate alla difesa del suolo. A tale riguardo, abbiamo già predisposto una serie di decreti con i quali, secondo precisi parametri, tenteremo di evitare la perenzione di talune somme stanziate, che si prevede vengano trasferite e di fatto assegnate ai progetti sulla base dei bilanci previsionali disciplinati dalla legge. Pertanto, si tratta di trasferimenti di risorse volti ad evitare che la legge sul regime dei suoli perda ulteriori finanziamenti, tenendo conto che la gran parte degli stanziamenti sono destinati alla manutenzione ordinaria.

Un ulteriore ordine di problemi è rappresentato dalle questioni istituzionali, dal momento che è necessario « leggere » la legge anche in riferimento alle modifiche introdotte dal Senato. L'altro ramo del Parlamento, infatti, si è limitato ad introdurre disposizioni di carattere istituzionale strettamente necessarie, evitando, per esempio, come pure era stato proposto dal Governo, modifiche alla composizione delle autorità di bacino.

Desidero inoltre ricordare che gli articoli 4 e 5 disciplinano i poteri sostitutivi, rispetto ai quali la legge non prevede differenze tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Si tratta di un aspetto che intendo sottolineare perché in altri casi, dove sarebbe meno giustificato, si sono introdotte distinzioni che non condivido.

L'articolo 6 interviene sulla materia disciplinata dal comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 183, stabilendo per le spese generali il limite massimo del 10 per cento. Tale aspetto, nel momento in cui si discusse la legge n. 183, aveva costituito oggetto di particolare attenzione. La Corte dei conti è intervenuta in materia, per cui l'articolo 6 si è reso necessario a seguito delle interpretazioni restrittive fornite da quell'organo. Il Senato era orientato ad eliminare il comma dell'articolo 23 che disciplinava la materia, mentre il Governo ha auspicato un compromesso, per cui all'esecutivo è stata offerta la possibilità di rimodulare la situazione prevedendo un limite diverso. In questo senso la norma va mantenuta.

La collega Angeloni ha richiamato il comma 5 dell'articolo 9 in materia di potere di ordinanza del Ministero dell'ambiente. Al riguardo in Senato si è svolto un

ampio dibattito. Siccome avevo ascoltato il parere dell'onorevole Angeloni in sede di Commissione per le questioni regionali mi sono sentito in dovere di riportare le obiezioni espresse in quella sede. Devo precisare che l'intera Commissione ambiente del Senato, anche in funzione delle delucidazioni fornite dal Governo in riferimento alla possibilità di delega, ha ritenuto opportuno, anche per il 1990, mantenere il potere di ordinanza.

LUANA ANGELONI. Si tratta di un aspetto che ho ritenuto opportuno richiamare anche in questa circostanza, onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 24 settembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO